

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4058 del 08/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13/03/2013 N. 59 - AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.M. 152/22 - DITTA "BENASSI S.R.L." - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4191 del 08/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno otto AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.18416/2023

D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - Ditta "**BENASSI S.R.L.**" - **Reggio Emilia** per adeguamento recupero rifiuti ai sensi del D.M. 152/2022

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamata l'autorizzazione unica ambientale (AUA) n. DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 adottata dalla scrivente ARPAE per la ditta **BENASSI S.R.L.**, successivamente modificata con atto n. DET-AMB-2020-6247 del 22/12/2020 e rettificata con atto n. DET-AMB-2021-647 del 11/02/2021, avente sede legale e stabilimento in Via Rinaldi n. 101/b in Comune di Reggio Emilia – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Atteso che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti consistente nel DM 27 settembre 2022, n. 152 c.d. Decreto "end of waste" dei rifiuti da costruzione e demolizione e che relativamente a tale decreto la Legge di conversione n.14 del 24 febbraio 2023 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 cd. Decreto Milleproroghe (Gazzetta Ufficiale n.49 del 27 febbraio 2023) ha stabilito una proroga dei termini del suddetto D.M. 152/2022. Nello specifico, il comma 8-undecies dell'articolo 11 della Legge 14/2023 (Milleproroghe), stabilisce di prorogare:

- il termine relativo alla conclusione della fase di monitoraggio e revisione delle prescrizioni contenute nel decreto 152/2022 di sei mesi e quindi al 3 novembre 2023. Tale termine era originariamente fissato al 3 maggio 2023;
- il termine per l'adeguamento delle autorizzazioni e conseguentemente, nelle more di tale adeguamento, la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere, di ulteriori e successivi sei mesi e quindi al 3 maggio 2024. Anche tale termine era originariamente previsto per il 3 maggio 2023.

Richiamata altresì la nota ministeriale n. 51676 interpellò 06/06/2023 n.91980 per la gestione dei rifiuti identificati al codice EER 170302 a seguito di D.M. 152/2022;

Vista la domanda di modifica di AUA con aggiornamento della comunicazione 216 della ditta **BENASSI S.R.L.**, avente sede legale e stabilimento in **Via Rinaldi n. 101/b** in **Comune di Reggio Emilia** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'**attività di recupero di rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 27 settembre 2022 n.152 " *Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.* ", relativa ad impianto di produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5) di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, acquisita agli atti di ARPAE con protocollo n. PG/2023/0074947 del 02/05/2023 e successive integrazioni, acquisite agli atti di ARPAE rispettivamente con protocollo n. PG/2023/0102636 del 13/06/2023 e n. PG/2023/0127271 del 21/07/2023.

Preso atto che l'istanza di modifica è relativa al trattamento e recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale è stata presentata dalla ditta in recepimento del d.m. 27 settembre 2022 n.152 e si configura quindi come modifica non sostanziale, la ditta illustra la gestione dei rifiuti aventi codici EER EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904 e 101208 ed aggiorna la planimetria di riferimento, tenuto conto della nuova disposizione dei rifiuti medesimi, senza apportare modifiche alle tipologie ed ai quantitativi di rifiuti attualmente gestiti.

Tenuto conto che l'intervento in oggetto si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013 ed è effettuato dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni legislative del D.M. 27 settembre 2022 n. 152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i."

Tenuto conto altresì che l'istanza si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata, per i quali la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, e consistenti in:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. 447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001);

Tenuto conto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n. 286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n. 1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- D.G.R. n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";

- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- D.M. 27 settembre 2022 n. 152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.";
- la nota ministeriale n. 51676 interpello 06/06/2023 n.91980 per la gestione dei rifiuti identificati al codice EER 170302 a seguito di D.M. 152/2022.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta "White List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di approvare la **modifica non sostanziale** dell' Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 presso l'impianto della ditta **BENASSI S.R.L.** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Rinaldi n. 101/b**- Provincia di Reggio Emilia;
2. di disporre che il presente atto, di modifica del titolo abilitativo in materia di gestione rifiuti, ha efficacia a decorrere dalla data di comunicazione da parte della ditta dell'avvenuto completamento degli adeguamenti al D.M. 152/2022, che dovrà essere trasmessa entro 30 (trenta) giorni dalla

medesima ditta ad ARPAE SAC di Reggio Emilia e Servizio Territoriale di Reggio Emilia e al Comune di Reggio Emilia;

3. di dare atto che le tavole di riferimento per la gestione rifiuti, di cui alla presente autorizzazione, sono le "Tavola 1" e "Tavola 2" acquisite al protocollo n. PG/2023/0127271 del 21/07/2023, che vengono unite al presente atto quale parte integrante;
4. di precisare che la ditta può svolgere l'attività di gestione rifiuti di cui all'atto ARPAE n. DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019, modificata con atto n. DET-AMB-2020-6247 del 22/12/2020 e rettificata con atto n. DET-AMB-2021-647 del 11/02/2021, fino ad avvenuta comunicazione da parte della ditta dell'avvenuto completamento degli adeguamenti al D.M. 152/2022 di cui al sopraindicato punto 2;
5. di disporre che il presente atto di modifica, relativo al titolo abilitativo in materia di gestione rifiuti, è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla scrivente ARPAE con atto n. DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019, modificata con atto n. DET-AMB-2020-6247 del 22/12/2020 e rettificata con atto n. DET-AMB-2021-647 del 11/02/2021, per la Ditta **BENASSI S.R.L.**, precisando che:
 - a. restano validi i contenuti, la scadenza, e gli allegati 1 (Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/2006), 2 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006), e 4 (Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. n.447/1995;art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 L.R. n. 15/2001), e quant'altro non in contrasto con il presente atto;
 - b. l'"Allegato 3 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006" della DET-AMB-2019-4087 del 05/09/2019 deve intendersi sostituito con il nuovo "Allegato 3 Bis - Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006" unito al presente atto, ad assunta efficacia di cui punto 2;
6. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
7. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 3 Bis – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006.

Ditta **BENASSI srl**
Impianto: REGGIO EMILIA – Via Rinaldi n. 101/b.
Registro Provinciale Recuperatori n. **89**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 89 del registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 a far data dal 3/5/2005 a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
 - comunicazione datata 03/05/2005 pervenuta il 03/05/2005 esercizio attività a far tempo dal 03/05/2005; (subentro nella gestione dell'attività svolta da altra Ditta)
 - comunicazione datata 30/06/2006 pervenuta il 05/07/2006 esercizio attività a far tempo dal 26/10/2006;
 - comunicazione datata 15/09/2006 pervenuta il 22/09/2006 esercizio attività a far tempo dal 15/11/2007;
 - comunicazione datata 04/03/2008 pervenuta il 10/03/2008 esercizio attività a far tempo dal 16/05/2008;
 - comunicazione datata 15/03/2013 pervenuta il 15/03/2013 esercizio attività a far tempo dal 17/05/2013;
 - comunicazione datata 06/03/2019 pervenuta il 13/03/2019 esercizio attività a far tempo dal 05/09/2019;
- il presente aggiornamento dell'AUA non comporta modifiche del numero di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti e pertanto rimane attribuito il numero 89.
- La comunicazione, presentata dalla ditta per l'aggiornamento dell'AUA, prevede l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti, svolta ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, alle disposizioni del D.M. 152/2022 ed illustra, in particolare, la gestione dei rifiuti aventi codici EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904 e 101208 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al D.M. stesso, inoltre prevede la modifica della planimetria, a seguito di differente dislocazione delle aree adibite alle diverse tipologie di rifiuti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 che la ditta tratta, con individuazione di aree distinte tra attività di trattamento rifiuti e aree di stoccaggio delle materie prime di cava (denominate nelle tavole " Area deposito materie prime inerti naturali".
- Relativamente all'altezza dei cumuli di rifiuti gestiti, pari a 7 m, la ditta precisa che tali cumuli sono confinati su due lati da muri in cemento armato alti 4,5 metri ai quali si appoggiano. Si tratta di cumuli piani con gli altri due lati con pendenza pari al 45% che vengono compattati da mezzi meccanici in strati da 100 cm alla volta; inoltre essi vengono irrorati al bisogno e ciò ne aumenta la compattezza. Da molti anni la ditta ha adottato questa sistemazione, che si è dimostrata efficace per la stabilità dei cumuli.
- Tale adeguamento è illustrato nella documentazione a corredo della domanda e consiste in:
la ditta si è dotata di sistema di gestione ambientale secondo le ISO 14001, sistema di gestione della qualità secondo le ISO 9001, sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro secondo le ISO 45001 e un sistema di gestione particolare per la gestione dei rifiuti in ingresso e la loro lavorazione fino alla marcatura CE, che segue la norma UNI EN 13242:2008 – appendice C e il Regolamento UE 305/2011. Tale sistema di gestione illustra, tra l'altro, i controlli da effettuare sui rifiuti ricevuti,

l'accettazione dei rifiuti stessi, la loro lavorazione, le verifiche successive ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la tracciabilità, la definizione dei criteri e delle modalità per individuare le necessità di formazione (opportunamente registrata) e addestramento del personale.

- Il controllo del processo di produzione, ai fini di poter applicare la marcatura CE conforme alla norma UNI EN 13242:2008 (appendice C) indicata nella tabella 4 dell'allegato 1 del D.M. 152/2022, consiste sinteticamente nelle seguenti fasi:
 1. organizzazione;
 2. procedure di controllo;
 3. controllo della produzione;
 4. controlli e prove analitiche (eseguite da laboratorio esterno che si occupa anche del campionamento, e che rilascia un rapporto di prova);
 5. registrazioni;
 6. controllo dei prodotti non conformi (registrazione delle non conformità, sia derivanti da deviazione dai parametri chimico-fisici, sia derivanti dal controllo di processo);
 7. movimentazione, stoccaggio e condizionamento sul sito;
 8. trasporto e imballaggio;
 9. formazione del personale.
- I materiali in ingresso alla ditta sono rappresentati da materie prime di nuovo acquisto e rifiuti non pericolosi prevalentemente derivanti da attività di demolizione e costruzione. I materiali di nuovo acquisto, i rifiuti e i materiali aggregati riciclati prodotti sono stoccati separatamente in impianto, in aree ben definite. I materiali di nuovo acquisto non sono utilizzati per la produzione di aggregati riciclati. La ditta, in base al sistema di gestione di cui si è dotata, tiene i seguenti documenti conservati presso l'impianto:
 - Manuale e documenti del sistema di gestione;
 - registro di carico/scarico rifiuti;
 - 3° copia dei Formulari di identificazione e trasporto dei rifiuti in ingresso;
 - registrazioni del sistema di gestione:
 - moduli P_01 – ordine di lavorazione macinato misti, ecocompattato misto ed ecosabbia;
 - moduli P_02 – ordine di lavorazione macinato di cemento ed ecocompattato di cemento;
 - moduli P_03 – check-list controllo operativo avvio produzione;
 - moduli P_04 – check-list controllo periodico infrastrutture;
 - moduli P_05 – Non conformità;
 - moduli P_06 – qualifica granulometrica;
 - certificati di analisi dei materiali in ingresso;
 - certificazioni di analisi degli aggregati prodotti;
 - dichiarazione di prestazione (DP) che riporta le caratteristiche degli aggregati certificati;
 - documentazione inerente l'Ente Certificatore.

Nella relazione unita alla comunicazione ai sensi dell'art.216 del D. Lgs. 152/2006 di aggiornamento al DM 152/2022, sono riferiti i principali contenuti del Manuale e l'elenco dei documenti tenuti dalla ditta, come sopra indicati. Nella relazione si indica che gli aggregati prodotti sono identificati dai seguenti nomi commerciali, con le caratteristiche granulometriche:

- macinato misto 0/100;
- macinato cemento 0/100;
- ecocompattato misto 0/40;
- ecocompattato cemento 0/40;
- ecosabbia;
- ecopietrisco.

Il materiale che dovesse risultare non conforme a seguito dei test di cessione svolti sui parametri indicati dalla tabella 3 del D.M. 152/22 sarà stoccato in un box dedicato e verrà conferito per il recupero.

Oltre quanto sopra esposto, la ditta intende proseguire l'attività di gestione rifiuti, mantenendo invariati i quantitativi istantanei ed annuali trattati, per le operazioni di seguito esposte:

- operazione di recupero R5 "*Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*" di rifiuti speciali non pericolosi per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 7.1 "*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto*";
 - 7.3 "*sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti*";
 - 7.6 "*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo*";
- operazione di recupero R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" di rifiuti speciali non pericolosi per la tipologia 7.31 bis "*terre e rocce da scavo*" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998.
- L'operazione R5 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva, funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente atto.
- La potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è di:
 - 310,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.1.3 lett.a della tabella 1;
 - 19,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.3.3 lett.b della tabella 1;
 - 209,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.6.3 lett c della tabella 1.
- La planimetria di riferimento per l'impianto e lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti è costituita dalle tavole di riferimento denominate "Tavola 1" e "Tavola 2" acquisite al protocollo n. PG/2023/0127271 del 21/07/2023.

Prescrizioni

1. L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., al D.M. 152/2022 ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
2. L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alle tavole di riferimento denominate "Tavola 1" e "Tavola 2" acquisite al protocollo n. PG/2023/0127271 del 21/07/2023, unite in allegato al presente atto, ed alla documentazione tecnica presentata.

3. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 del presente atto per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella stessa tabella ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA inclusiva di comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
4. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
5. L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta coerentemente a quanto contenuto nella documentazione prodotta e nel rispetto delle modalità, quantità e di quant'altro previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998.
6. Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione.
7. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
8. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
9. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
10. Gli aggregati riciclati (rifiuti), dopo la lavorazione e prima delle verifiche analitiche di cui al D.M. 27 settembre 2022 n. 152 per la cessazione della qualifica di rifiuto, può essere stoccato nel rispetto delle disposizioni inerenti il deposito temporaneo.
11. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), dovranno essere gestiti come rifiuti ed

essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.

12. Per i rifiuti identificati ai codici EER 170101 "cemento", 170102 "mattoni", 170103 "mattonelle e ceramiche", 170302 "miscele bituminose diverse da quelle alla voce 170301", 170107 "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106", 170504 "terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503", 170904 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903" e 101208 "scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)", ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27 settembre 2022 n. 152, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati, con le modalità individuate nell'Allegato 1 al D.M. medesimo rispettivamente: rifiuti ammissibili, verifiche sui rifiuti in ingresso, processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore, la rispondenza dei requisiti di qualità dell'aggregato recuperato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, test di cessione sull'aggregato recuperato, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche analisi. Il rispetto di tali criteri è attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. stesso.
13. Deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia i lotti di rifiuti in ingresso, sia i lotti di aggregati cessati dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 27 settembre 2022 n. 152, nelle rispettive aree indicate in planimetria.
14. L'aggregato riciclato (materiale che ha cessato dalla qualifica di rifiuto), dovrà essere distinto e posto in area definita e deve essere opportunamente identificato tramite cartellonistica che dovrà anche indicare i riferimenti dell'analisi effettuata, per la cessione della qualifica di rifiuto, ai sensi del D.M. 27 settembre 2022 n. 152.
15. Per i rifiuti di cui al D.M. 27 settembre 2022 n. 152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", la ditta deve rispettare i quantitativi indicati nell'Allegato 4 del D.M. 05/02/98.

Sono confermate tutte le prescrizioni già precedentemente contenute nella DGR n.1015 del 23/7/2012 "Esito della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di modifica impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Reggio Emilia presentato dalla ditta Benassi S.r.l. (titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)".

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, qualora a seguito dell'operazione di recupero R5, non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto dei codici così come disposte e dall'art. 3 del D.M. 27 settembre 2022 n. 152 ed attestate da dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 4, comma 1 dei D.M. prima citati, essi restano classificati come rifiuti e come tali devono essere avviati a recupero presso impianti autorizzati.

Si ricorda che la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art.26 bis della Legge 132/2018 in merito ai piani di emergenza.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

07.01	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto						R5	
07.0 1.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
07.01.4	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205							
Codi ce EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazion e R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
1701 01	cemento							
1701 02	mattoni							
1701 03	mattonelle e ceramiche							
1701 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06							
1708 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801							
1709 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03							
TOTALE		9000	14000	49000	74000	49000	74000	
07.03	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti						R5	
07.03.3 lett. b	frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
07.03.4	materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate							

lett. b								
Codi ce EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazion e R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
1012 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	500	750	3000	4500	3000	4500	
TOTALE		500	750	3000	4500	3000	4500	
07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo						R5	
07.06.3 lett. c	produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5	
07.06.4 lett. b	materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate							
Codi ce EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazion e R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170302	<i>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</i>							
TOTALE		3150	5010	31500	50100	31500	50100	

07.31bis							
terre e rocce di scavo							R13
Codi ce EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
1705 04	terra e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	2500	4000	2500 0	40000	0	0
TOTALE		2500	4000	25000	40000	0	0

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.